



1649/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA

Sezione I Civile

composto dai magistrati:

Dott. Gianfranco D'Aietti Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Serena Sommariva Giudice est.

REP001016

riunito nella camera di consiglio del 22.5.2008, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CRON001716

nella causa iscritta al n. 13785/2006 di R.G. promossa

da

[REDACTED] e [REDACTED]

(C.F. [REDACTED]), entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Boccaccio, 19 (fax n. 02-72.09.74.55), presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cristiani che li rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione,

- attori -

contro

BANCA [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED], in persona del Presidente [REDACTED], con sede in [REDACTED], e domicilio ivi eletto anche ai fini processuali (nonché al seguente numero di fax: 02-55.18.28.74), rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per procura generale alle liti a ministero del notaio dott. [REDACTED] di Milano, [REDACTED]

- convenuta -

Oggetto: intermediazione mobiliare

1 - OMISSIS -

- di aver a tal fine aperto presso la ~~_____~~ un conto corrente deposito coinestato per la custodia e amministrazione dei titoli identificato al n. 6590;

- che, in data 4.6.1999 il signor ~~_____~~, recatosi presso la sede di ~~_____~~ della ~~_____~~, per investire la liquidità presente sul conto corrente (pari all'importo di euro 20.000,00) in titoli di Stato, era stato consigliato dal dott. ~~_____~~, promotore finanziario alle dipendenze della convenuta, di acquistare obbligazioni dello Stato Argentino, dallo stesso presentate come titoli assolutamente sicuri, dal buon rendimento, a rischio zero, nonché a breve scadenza e, in quanto tali, di pronta redditività;

- che, persuaso dal funzionario, il signor ~~_____~~ era stato indotto a sottoscrivere il sopra indicato ordine di acquisto, con contestuale autorizzazione all'addebito del relativo controvalore di euro 20.000,00 sul conto corrente;

- di non aver mai sottoscritto alcun contratto di acquisto/negoziazione dei titoli, né alcun documento informativo sui rischi generali;

- di non essere mai stati interrogati in ordine alla propria propensione al rischio;

- di non avere, nel caso specifico, ricevuto alcun avvertimento in ordine all'inadeguatezza dell'operazione, né circa l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo alla ~~_____~~ rispetto all'operazione d'investimento in questione.

Ciò premesso relativamente ai fatti, in punto di diritto alla Banca viene rimproverato di non aver ottemperato agli obblighi di informazione e di protezione sanciti dal T.U.F. (artt. 21 e 23 D. lgs. n. 58/98) e dalla Consob. (artt. 26, 28, 29 32 Delib. Consob n. 11522/1998), nonché, *in primis*, di non aver fatto previamente sottoscrivere agli attori il contratto quadro relativo alla prestazione del servizio di negoziazione, da redigersi per iscritto e da consegnarsi in copia al cliente prima di ricevere e dar corso ai singoli ordini.

IL CASO.it

La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza, invocando, a tal fine, l'art. 15 del contratto quadro di negoziazione, contenente elezione di foro esclusivo in favore



del Tribunale di Milano, che, nella specie, dovrebbe comunque ritenersi competente in via esclusiva quale foro di residenza degli attori, in applicazione della disciplina a tutela dei consumatori.

La ~~_____~~ ha, inoltre, resistito nel merito alle pretese avversarie, eccependone, innanzi tutto, la tardività, stante la mancata tempestiva contestazione dell'operazione, e contestandone, quindi, anche l'intrinseca fondatezza in ragione dell'asserito corretto adempimento, da parte sua, degli obblighi di informazione e di forma e considerato, inoltre, che -avuto riguardo all'epoca della sua esecuzione e al diversificato portafoglio dei clienti- l'ordine censurato non appariva inadeguato e non rispondeva, inoltre, ad interessi diretti o indiretti della Banca nell'operazione.

Eccepiuto nel contempo anche il concorso di colpa del ~~_____~~, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per elidere o comunque ridurre la condanna risarcitoria, la convenuta, in via subordinata, ha avanzato domanda di restituzione dei titoli e delle relative cedole (percepiti per complessivi euro 2.757,06), oltre interessi legali.

Scambiate successive memorie ai sensi degli artt. 6 e 7 D. lgs. n. 5/2003, gli attori, con atto notificato in data 17.9.2007, hanno posto termine alla fase di trattazione scritta della causa, presentando istanza di fissazione di udienza, con le conclusioni di rito, di merito ed istruttorie sopra riportate.

La convenuta, a sua volta, ha precisato le conclusioni depositando la nota di cui all'art. 10 D. lgs. cit., alla quale è seguito, in data 3.4.2008, il decreto di fissazione di udienza da parte del giudice relatore designato.

All'udienza del 22.5.2008, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Collegio, definitivamente respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti, si è riservato il deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1.- L'eccezione d'incompetenza per territorio.

L'eccezione, sollevata dalla convenuta invocando la competenza esclusiva e inderogabile del Tribunale di Milano, non merita accoglimento.



Priva di dimostrazione è rimasta, innanzi tutto, la clausola di elezione di foro esclusivo, in assunto contenuta nell'art. 15 delle condizioni generali del contratto quadro di negoziazione, in quanto la Banca convenuta non è stata in grado di produrre in giudizio il c.d. *master agreement*.

Posto che per tale clausola è richiesta dalla legge la forma scritta (cfr. art. 29, comma primo, c.c.), l'allegazione della sua esistenza avrebbe dovuto necessariamente essere supportata per via documentale ai sensi dell'art. 2725 c.c. (salva la prova della perdita incolpevole del documento, nella specie del tutto mancante).

Né può ritenersi che gli attori, entrambi residenti in Cernusco sul Naviglio, fossero tenuti ad adire necessariamente il Tribunale di Milano, quale c.d. "foro del consumatore".

L'inderogabilità del criterio di determinazione della competenza desumibile dalla legislazione a tutela dei consumatori (art. 33, comma 2, lett. u) D. lgs. n. 206/2005 e, in precedenza, art. 1469-bis, co. 3°, n. 19, c.c.) riguarda solamente il professionista e non anche il consumatore, il quale può liberamente rinunciare a tale criterio, posto nel suo esclusivo interesse, derogandovi in favore di uno dei foro competenti in via alternativa ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

Ciò si ricava inequivocabilmente dall'espressa previsione dell'operatività della nullità della relativa clausola abusiva (e, quindi, anche dell'eventuale eccezione d'incompetenza) solo a vantaggio del consumatore (cfr. art. 36, comma 3, D. lgs. n. 206/2005, già art. 1469-quinquies, co. 3°, c.c.). **IL CASO.it**

Il Tribunale di Monza è pertanto territorialmente competente a conoscere della presente controversia sia ai sensi dell'art. 19 c.p.c., avendo la convenuta sede in Carugate, sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto l'ordine di negoziazione oggetto del presente giudizio è stato impartito presso la sede della Banca.

*

§ 2.- L'eccezione tardività delle contestazioni.

La convenuta sostiene che le doglianze sollevate dagli attori con riferimento all'ordine di negoziazione per cui è causa sarebbero tardive e, quindi, inammissibili,

in considerazione dell'omessa tempestiva contestazione degli estratti del conto corrente e del conto titoli.

Va, al riguardo, osservato che per orientamento giurisprudenziale consolidato la fattispecie dell'approvazione tacita degli estratti conto (ai sensi dell'art. 1832, comma primo, c.c.) è riferita all'annotazione delle partite a debito ed a credito solo sul piano della loro realtà materiale, mentre non opera sul piano giuridico sostanziale, restando pertanto salva la facoltà del cliente di contestare il debito da essi risultante, ogniqualvolta venga dedotto che la relativa partita sia fondata su negozio nullo, annullabile, risolvibile, inefficace o, comunque, su situazione illecita e di richiedere il risarcimento del danno che gli sia derivato a causa della condotta inadempiente, negligente o imperita, dell'operatore bancario o finanziario (cfr. Cass. n. 10186/2001; Tribunale Milano, 27 settembre 2001, Banco Napoli c. Fall. soc. S.I.I., in *Banca borsa tit. cred.* 2003, II, 216, Tribunale Roma, 3 giugno 2004, Soc. FA.RO. c. Banca Roma, in *Redazione Giuffrè* 2004, Corte appello Milano, 25 giugno 2002, Banca Legnano c. Soc. Passavanti impianti e altro, in *Banca borsa tit. cred.* 2003, II, 585).

Né vale invocare l'art. 1712 c.c. in materia di mandato, in quanto nel caso di specie non è in discussione il fatto che l'ordine di negoziazione fosse stato originariamente voluto ed approvato dai clienti, quanto piuttosto che agli stessi fosse stato previamente fornito dalla convenuta il corredo di informazioni prescritto dalla legge in materia di investimenti finanziari.

Per le medesime ragioni, avuto riguardo alle domande dedotte nel presente giudizio, l'avvenuta percezione delle cedole maturate sui titoli è del tutto irrilevante, non potendo certo essere intesa come rinuncia tacita a far valere l'omessa osservanza, da parte della banca, degli obblighi informativi ed il diritto al risarcimento dei danni che a tali inadempimenti siano eventualmente conseguiti.

Va, infatti, al riguardo evidenziato che l'investitore "disinformato" sino a quando percepisce le cedole non si rende conto dei rischi insiti nel titolo obbligazionario acquistato, divenendone consapevole proprio solo al momento del *default*.

•

§ 3.- L'assenza del contratto quadro di negoziazione.

Come già anticipato, nel caso di specie gli attori negano che sia mai stato fatto loro sottoscrivere il contratto quadro di negoziazione, mentre l'assunto della convenuta, secondo cui il predetto contratto sarebbe stato sottoscritto dai signori e sin dal gennaio del 1992, è rimasto privo di dimostrazione.

Trattandosi di contratto da concludere per iscritto a pena di nullità (come sancito via via nel tempo dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 1/1991, dall'art. 18, comma 1°, D. lgs. n. 415/1996 e, da ultimo, dall'art. 23, comma 1, D. lgs. n. 58/1998), l'interrogatorio formale e la prova testimoniale al riguardo dedotti dalla Banca, per sopperire alla mancata produzione del documento, sono infatti sicuramente inammissibili ai sensi degli artt. 2733, comma secondo, e 2725 c.c. (non essendone neppure stata prospettata la perdita incolpevole).

Se, quindi, nella fattispecie esaminata la mancanza del c.d. contratto quadro di negoziazione deve considerarsi un dato definitivamente acquisito, tuttavia –a giudizio di questo Tribunale- ciò non comporta automaticamente la nullità dei singoli ordini di negoziazione, ove gli stessi, come nel caso di specie, siano stati conclusi per iscritto, con indicazione degli elementi essenziali della negoziazione, ossia del tipo di operazione (“acquistare”), del titolo (“*Rep. Argentina 10/6/99-10/6/2002 7,125% fisso*”) e della quantità (20.000,00 euro).

L'art. 18, comma primo, del D. lgs. n. 415/1996 (vigente all'epoca della conclusione dell'ordine di negoziazione qui contestato e successivamente sostituito, con disposizione pressoché identica, dall'art. 23, comma 1, del D. lgs. n. 58/1998), si limita, invero, a stabilire che:

“I contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono redatti in forma scritta e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”. **IL CASO .it**

Con la predetta disposizione il legislatore ha imposto per i contratti relativi ai servizi

di intermediazione finanziaria, ivi inclusi quelli di negoziazione, l'obbligo di forma scritta, sanzionando la sua eventuale inosservanza con la nullità.

La Consob, nel dare attuazione al precetto di legge, ha correttamente inteso che l'obbligo di forma scritta si riferisce in prima istanza al c.d. "contratto quadro", ossia al contratto destinato a regolamentare nel tempo i servizi d'investimento forniti dall'intermediario al cliente.

Ciò si evince dal riferimento dell'obbligo di forma scritta ai contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento e non già alle singole operazioni poste in essere in attuazione del predetto servizio.

Coerentemente con tale impostazione la fonte secondaria dispone che le modalità di conferimento degli ordini e delle istruzioni devono essere indicate nel contratto quadro d'intermediazione finanziaria, il quale assurge a mandato generale con contenuti tipicamente normativi rispetto ai successivi mandati a negoziare conferiti di volta in volta dal cliente (cfr. art. 7 deliberazione Consob n. 10943/1997 e art. 30 della deliberazione Consob n. 11522/1998 attualmente vigente).

Va a questo punto osservato che, se è che il regolamento Consob, nel disporre che *"gli intermediari autorizzati non possono fornire servizi di investimento se non sulla base di un apposito contratto scritto"*, configura il contratto quadro come presupposto indefettibile delle successive operazioni di negoziazione, nondimeno – in assenza di una previsione espressa in tale senso non rinvenibile né nella fonte primaria né in quella secondaria- non è possibile affermare che la conclusione di sporadici mandati di negoziazione in assenza di un contratto quadro di riferimento sia per ciò solo affetta da nullità, essendo peraltro evidente che in simili evenienze gli ordini dovranno essere necessariamente impartiti per iscritto, in ottemperanza al dettato della legge.

Anche alla luce della rafforzata tutela degli investitori, introdotta nel tempo dalla legislazione in materia di intermediazione finanziaria (L. n. 1/1991, dal D. lgs. n. 415/1996 e dalla legge n. 58/1998), può quindi ancora ammettersi la cittadinanza di singoli mandati di negoziazione, ove gli stessi siano conferiti per iscritto e fermo



restando l'obbligo, per l'intermediario, di adempiere parallelamente ai doveri di trasparenza e di informazione posti a suo carico dal legislatore e dalla Consob.

Va, infine e solo per inciso, evidenziato che l'interpretazione prospettata dagli attori, ove accolta e portata alle sue coerenti conseguenze, condurrebbe alla caducazione di tutte le operazioni di negoziazione poste in essere nel corso del rapporto (e, quindi, anche degli investimenti dall'esito proficuo), in quanto, sebbene la nullità possa essere fatta valere solo dal cliente (art. 18 D. lgs. n. 415/1996), ciò non significa che sia in sua facoltà scegliere quali ordini porre nel nulla secondo il suo interesse.

Una simile applicazione della normativa si porrebbe infatti in palese contrasto con i principi di correttezza e buona fede.

§ 4.- L'inadempimento degli obblighi di informazione.

L'art. 6 della deliberazione Consob n. 10943 del 1997 (qui applicabile *ratione temporis*) recita:

"1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 5 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, in caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

IL CASO.it

Nel caso di specie le prescrizioni sopra riportate sono state disattese.

La convenuta, non avendo a disposizione esplicite dichiarazioni dei clienti in ordine all'esperienza in materia di strumenti finanziari, agli obiettivi d'investimento ed alla propensione al rischio, avrebbe dovuto agire con particolare cautela, considerando gli



attori come investitori non esperti e con basso profilo di rischio, salvo che dalla loro pregressa operatività o da altri dati in suo possesso non fosse possibile pervenire ad una diversa conclusione.

Nella fattispecie esaminata, l'esame dell'estratto conto titoli dei coniugi ██████████ relativo al periodo in cui è stato posto in essere l'ordine di negoziazione per cui è causa (dal 1.1.1999 al 30.6.1999), lungi dal rivelare una particolare esperienza o propensione al rischio degli attori, conferma che le loro intenzioni di investimento erano di tipo fondamentalmente conservativo.

All'epoca il loro portafoglio era infatti composto, in misura nettamente prevalente, da titoli obbligazionari (per il valore complessivo di euro 56.807,36, dedotte le obbligazioni dello Stato Argentino) e, in particolare, da titoli di Stato (BOT-BTP), obbligazioni della stessa BCC di Carugate ed altre emissioni obbligazionarie a lungo termine (Council 97/22.5.07 8.25% - BEI 98/15.2.20018 5,5%, Deutsche F. 98/26.2.08), la cui redditività risulta legata non già all'intrinseca rischiosità del titoli, ma alla durata dell'investimento.

La presenza di 5.000 azioni ordinarie Montedison non vale certo a modificare la valutazione sopra espressa, trattandosi d'investimento azionario in linea con la bassa propensione al rischio propria del piccolo risparmiatore.

Per contro le obbligazioni dello Stato Argentino sono state sempre classificate dalle principali agenzie internazionali di *rating* come titoli di natura speculativa (ossia della categoria "*non investment grade*") e, pur essendo all'epoca ancora collocati all'interno della migliore tra le categorie speculative (Ba3 Moody's – BB Standard and Poor's e Fitch), presentavano, comunque, sin dalla loro emissione un rilevante grado di rischio di perdita del capitale.

Va, in particolare, evidenziato che il predetto *rating*, confermato nel febbraio del 1999 con previsioni negative, nel giugno del 1999 era sotto osservazione e nell'ottobre del 1999 (ossia pochi mesi dopo l'ordine per cui è causa) ha subito il primo declassamento da parte della Moody's (la relativa notizia può ritenersi ormai di pubblico dominio, in quanto riferita dalla Consob alla Commissione Finanze della

Camera dei Deputati nell'ambito dell'audizione informale del 27.4.2004 circa "La diffusione in Italia di Obbligazioni Pubbliche Argentine").

In tale contesto, la Banca avrebbe pertanto dovuto segnalare al signor ~~_____~~ l'inadeguatezza dell'operazione in relazione non tanto alla sua dimensione, quanto piuttosto al suo oggetto, ossia alla tipologia dei titoli acquistati che, pur essendo obbligazioni statali, non potevano certo essere assimilati ai titoli dello Stato italiano, essendo emessi da Paese c.d. Emergente e, conseguentemente, connotati da un apprezzabile rischio di mancato recupero del capitale, proprio degli investimenti speculativi.

Nel modulo d'ordine in atti non è dato rinvenire siffatto avvertimento e tale carenza non può certo essere colmata mediante la prova orale articolata dalla convenuta, in quanto lo stesso deve essere necessariamente dato per iscritto.

La Banca si è quindi resa inadempiente agli obblighi sulla stessa gravanti *ex lege* nella prestazione del servizio di negoziazione.

IL CASO.it

Come da ultimo chiarito dalle S.U. della Cassazione nella sentenza n. 26724/2007, anche in materia di intermediazione finanziaria la violazione delle cosiddette "norme di comportamento", quali sono quelle qui considerate, non comporta la nullità del contratto, in difetto di una previsione espressa in tal senso da parte del legislatore, ma genera piuttosto responsabilità risarcitoria per inadempimento contrattuale e può giustificare l'eventuale risoluzione del contratto ove ricorrano gli estremi di gravità richiesti dall'art. 1455 c.c. (in senso conforme già Cass. n. 19024/2005).

Nel caso di specie l'inadempimento è senz'altro da considerarsi di rilevante importanza, non essendovi elementi per affermare ed anzi dovendosi escludere alla luce dei pregressi investimenti, che il signor ~~_____~~, ove esplicitamente avvertito dell'inadeguatezza dell'operazione al suo profilo di rischio, si sarebbe comunque determinato ad impartire il relativo ordine.

Considerato che l'inadempimento dell'intermediario preclude al cliente di procedere all'investimento con il corredo di informazioni necessario perché la relativa decisione possa dirsi assunta con piena consapevolezza, è impossibile configurare a carico di

quest'ultimo un concorso di colpa.

Il mandato d'acquisto va, pertanto, risolto per inadempimento della convenuta, con conseguente piena *restitutio in integrum* degli attori che, in forza dell'art. 1458 c.c., hanno diritto, come da domanda, alla restituzione, da parte della Banca, della somma di euro 20.000,00, versata per l'acquisto dei titoli, oltre agli interessi dal relativo addebito in conto corrente (ossia dal 10.6.1999) sino al saldo.

Trattandosi di credito originariamente pecuniario, anche se l'obbligo restitutorio è originato dall'inadempimento della controparte, la rivalutazione monetaria non può invece essere automaticamente riconosciuta a titolo di maggior danno, in quanto l'interesse legale è già di per sé normalmente idoneo a coprire il danno subito per il ritardato recupero del capitale investito, ove non sia dimostrato che l'attore sarebbe stato in grado di investirlo con una maggiore redditività.

In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dalla Banca, gli attori sono a loro volta tenuti a restituire alla convenuta i titoli e le cedole percepite che, come risulta dagli estratti conto prodotti dalla ██████████ (sub doc. 12), risultano pari a complessivi euro 2.669,96, di cui euro 1.425,00 accreditati il 13.6.2000 ed euro 1.244,96 il 12.6.2001, con gli interessi dai relativi accrediti sino al saldo (cfr. Cass. n. 95/2135, secondo la quale “nel caso in cui la prestazione ricevuta abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, ciascun contraente, indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, ha l'obbligo di restituire i frutti (naturali e civili) percepiti”; nello stesso senso vd. anche Cass. n. 4465/1997 e 5143/1987).

IL CASO.it

La retrocessione delle cedole non può che avvenire al netto degli oneri fiscali, in quanto, per effetto della risoluzione, gli stessi avrebbero dovuto essere versati dalla convenuta che, pertanto, non può ripetere dal cliente il corrispondente importo.

Le spese processuali –in applicazione del principio di soccombenza- si pongono a carico della convenuta nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, sez. I civile, in composizione collegiale, ogni diversa



domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 13785/2006 promossa da [redacted] e [redacted] contro la Banca di Credito Cooperativo di [redacted], nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) rigetta l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta;
- 2) dichiara la risoluzione per inadempimento della convenuta del mandato di acquisto di obbligazioni "Argentina 99/10.06.02 7.125 XS0098314874" conferito da [redacted] in data 4.6.1999;
- 3) condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dal 10.6.1999 al saldo;
- 4) condanna gli attori a restituire alla convenuta i titoli oggetto di negoziazione, nonché la somma di complessivi euro 2.669,96, pari alle cedole percepite, oltre interessi legali dall'epoca dei relativi accrediti in conto corrente, come meglio indicati in motivazione, sino al saldo;
- 5) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese processuali, liquidate in euro 420,00 per esborsi, euro 1.476,00 per diritti, euro 2.400,00 per onorari ed euro 484,50 per rimborso spese generali ex art. 14 t.f., oltre CPA e IVA.

Monza, 22.5.2008.

Il Giudice estensore

Enrico Somenzi

Il Presidente

[Signature]

IL CANCELLIERE C1
Margherita CIRIPA

[Signature]

TRIBUNALE MONZA
Depositato oggi
- 4 GIU 2008
IL CANCELLIERE

[Signature]